



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FONDI (LT)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 16114 SENT

N° 618/16 R.G.

N° 243 CR

Il Giudice di Pace, Avv. Giovanni Pesce, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 618/C/16 R.G.A.C.

avente ad oggetto: opposizione, ex artt. 22 e ss. L. 689/81 e 204 bis C.d.S., contro verbale di accertamento e contestazione della violazione, di cui all'art. 157, comma 6° e 8°, C.d.S., n. 44379/A del 15/09/2016

promossa da

Fiorillo Mario – Avv. Ermano Martusciello –

- ricorrente -

contro

Comune di Fondi (LT), in persona del Sindaco p.t., in proprio;

- resistente -

Conclusioni del ricorrente: *accoglimento del ricorso*. Conclusioni del resistente: *rigetto del ricorso*.

Svolgimento della causa

Con ricorso, ex artt. 22 e ss. L. 24 novembre 1981 n. 689 e 204 bis C.d.S., così come successivamente integrati e modificati, ritualmente depositato, il ricorrente chiedeva di accogliere la presente opposizione contro il verbale di contestazione in oggetto, adducendone la nullità per tutte le censure, di cui all'atto introduttivo del giudizio. Con provvedimento *ad hoc*, il Giudice di Pace adito fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 18 gennaio 2017 ove la causa, previa costituzione in giudizio del Comune opposto – che chiedeva il rigetto dell'opposizione –, veniva decisa come da dispositivo redatto e letto alla suddetta pubblica udienza ed *infra* riportato.

Motivi della decisione

L'opposizione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.

Infatti, il comma 901 della legge di Stabilità 2016, con il fine di incentivare i pagamenti elettronici, prevede che "dal 1° luglio 2016, le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 15 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada", estendendo, dunque, ai dispositivi di controllo di durata della sosta, l'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso bancomat e carte di credito.

La ricaduta è che gli automobilisti, in mancanza dei dispositivi attrezzati col bancomat, potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati, allorquando dimostrino che non abbiano potuto adempiere con le monete all'obbligo di pagamento, salvo che il Comune "non a norma", non dimostri, come prevede la novella apportata al dl 179/2012 dalla stessa legge di Stabilità 2016, di non aver potuto ottemperare all'obbligo per "oggettiva impossibilità tecnica": orbene, nella specie, data l'ora dell'accertamento (22:12 del 15/09/2016), appare *in re ipsa* la verosimiglianza delle deduzioni del ricorrente, mentre il Comune opposto non ha provato in giudizio di non avere potuto ottemperare all'obbligo di "adeguamento dei parchimetri" per "oggettiva impossibilità tecnica". Di qui l'accoglimento dell'opposizione.

Nella difficoltà esegetica della materia *de qua* si rinvergono le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Fondi (LT), 18 gennaio 2017

Il Giudice di Pace
Avv. Giovanni Pesce

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL GIORNO 21 FEB/2017

IL CANCELLIERE - B3

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Olimpia Rita Dura

